



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

## ORDINANZA SINDACALE

N. 9

DEL 22 MARZO 2021

**OGGETTO: MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 8/2021: REVOCA DELLA MISURA DI CHIUSURA DELLE CHIESE.**

### IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

### **EVIDENZIATO** che:

- con ordinanza sindacale n. 2 del 24.2.2021 sono state adottate misure restrittive volte a prevenire l'ulteriore e grave diffusione del Covid-19, con efficacia fino al 7 marzo 2021;
- con ordinanza sindacale n. 5 del 5.03.2021 è stata parzialmente prorogata l'ordinanza citata, con efficacia fino al 21 marzo 2021;
- con ordinanza sindacale n. 8 del 19.03.2021 è stata parzialmente prorogata l'ordinanza citata, con efficacia fino al 5 aprile 2021, fatta eccezione per la misura della chiusura delle chiese disposta fino al 26 marzo 2021;

**PRECISATO** che con la suddetta ordinanza n. 8/2021 ci si è riservati la facoltà di modificare e/o integrare le misure nella stessa stabilite, in base a:

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
- una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale.
- sopravvenute disposizioni statali e regionali.

**CONSIDERATO** che si è registrato nelle ultime ore un allentamento della pressione epidemiologica sulla popolazione che consente l'allentamento di talune misure restrittive, ed in particolare consente l'apertura delle chiese, anche in considerazione delle celebrazioni religiose per l'imminente Santa Pasqua;

**EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**VISTO** l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

### DISPONE

In modifica parziale dell'ordinanza sindacale n. 8 del 19 marzo 2021, la **revoca** della misura restrittiva di prevenzione dell'epidemia da Covid-19 che prevedeva con decorrenza dal 22 marzo e fino a tutto il 26 marzo 2021 la **chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale**.



# COMUNE di CETARA

## PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –  
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - [www.comune.cetara.sa.it](http://www.comune.cetara.sa.it)  
pec: [info.cetara@asmepec.it](mailto:info.cetara@asmepec.it)

### DISPONE

Pertanto che **con decorrenza immediata è consentita l'apertura delle chiese di Cetara**, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni statali e regionali in materia di prevenzione dell'epidemia da Covid-19.

### DA' ATTO

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
- una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale.
- sopravvenute disposizioni statali e regionali.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente.

### TRASMETTE

per gli adempimenti di competenza, alla Polizia Municipale.

### AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

22.03.2021

**IL SINDACO**

f.to dott. Fortunato Della Monica  
(firmata digitalmente)